



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

RAPPORTO SULLA VISITA AD HOC ALLA CASA CIRCONDARIALE DI TOLMEZZO 21 MAGGIO 2019

In ottemperanza al proprio mandato di cui all'articolo 7 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella Legge 21 febbraio 2014 n. 10, modificato dall'articolo 1 comma 317 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'articolo 1 comma 476 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205; in ottemperanza altresì delle previsioni di cui agli articoli 17-23 del Protocollo Opzionale Onu alla Convenzione contro la tortura (Opcat), ratificato dall'Italia il 3 aprile 2013, il Garante nazionale ha effettuato una visita alla Casa circondariale di Tolmezzo, finalizzata a verificare alcune specifiche situazioni, con particolare riferimento alle condizioni di effettività della misura di sicurezza di «assegnazione a Casa di lavoro» relativamente a persone internate in regime speciale ex articolo 41-bis o.p..

Nell'occasione è stata effettuata anche una visita di *follow-up* della sezione di detenzione in regime speciale ex articolo 41-bis o.p.; è stato altresì esaminata una situazione critica specifica sviluppatasi nei giorni immediatamente precedenti la visita.

La delegazione era composta dall'intero Collegio del Garante, Mauro Palma, Daniela de Robert ed Emilia Rossi, e da un membro dell'Ufficio, Alessandro Albano.

Si ringrazia la Direzione e il personale presente nel girono della visita per la collaborazione.

1

1. Internati in regime ex articolo 41-bis o.p.

Nel giorno della visita erano presenti sette persone internate nella sezione definita "Casa di lavoro" e sottoposte al regime detentivo speciale ex articolo 41-bis o.p.

Tale situazione è stata già oggetto di attenzione da parte del Garante nazionale. Il Garante ritiene infatti, come ha espresso anche nella Relazione al Parlamento 2019, che è «l'istituto in sé della misura di sicurezza detentiva in regime ex articolo 41-bis – in particolare l'assegnazione alla "Casa di lavoro" – a suscitare dubbi sulla sua realizzabilità e sensatezza. Rischia, infatti, di configurarsi come un prolungamento anomalo del regime detentivo speciale, la cui incisività sul principio costituzionale della finalità risocializzante della pena acquisisce ulteriore peso negativo nei casi in cui essa si colloca temporalmente al termine di pene temporanee già scontate in tale regime. Il Garante nazionale ritiene necessaria una rivalutazione di questa specifica previsione che in questa sede porge alla considerazione del Legislatore»¹.

Nell'Istituto di Tolmezzo le sette persone internate sono allocate in una sezione all'interno del Reparto per detenuti in regime speciale ex articolo 41-bis. Come si evidenzierà più avanti, a tale sezione è stata data la denominazione "Casa di lavoro" senza che questa corrisponda né dal punto

¹ Garante nazionale, Relazione al Parlamento 2019, p. 208.

di vista della *ratio* che il nostro codice penale assegna a tale misura di sicurezza detentiva, né tantomeno alla semantica elementare, alla realtà del regime che in essa quotidianamente si realizza.

1. Il Garante nazionale chiede di ricevere copia dell'atto formale con il quale il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha destinato tale sezione a struttura per ospitare non detenuti, ma internati sottoposti a tale misura di sicurezza e le indicazioni fornite per la sua effettiva coerenza con le finalità della misura stessa.

Già in passato il Garante nazionale ha sottolineato l'inopportunità di tale collocazione all'interno di un reparto detentivo a regime speciale, ricordando che il comma 2-quater dell'articolo 41-*bis* o.p., relativo alla collocazione delle persone ristrette e sottoposte a regime speciale, nel richiedere la loro collocazione in Istituti esclusivamente dedicati o in sezioni speciali di Istituti ordinari, fa riferimento esclusivamente alle persone detenute e non a quelle internate². Per tale motivo, il Garante aveva già chiesto nel Rapporto tematico sul regime detentivo speciale ex articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario «che per le persone internate, pur sottoposte a tale regime, siano individuate sistemazioni idonee e confacenti alla misura e non semplicemente parti delle complessive aree che ospitano le persone detenute sottoposte a tale regime»³.

Nel corso della visita, il Garante ha avuto conferma di casi in cui la misura di sicurezza non disposta nella sentenza relativa ai reati su cui è incardinato il regime speciale, è intervenuta successivamente in virtù di dichiarazione di delinquenza abituale avvenuta nel contesto di altro procedimento o in conseguenza di una dichiarazione di pericolosità qualificata intervenuta nel corso della detenzione e per un reato diverso da quello legittimante l'adozione del regime speciale.

A tale proposito, in una sua sentenza la Corte europea per i diritti umani (Corte Edu) del 2009⁴, facendo riferimento all'articolo 7.1. della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), ha configurato la misura di sicurezza detentiva come vera e propria pena e, come tale, coperta dal principio di irretroattività. Ha inoltre ribadito il principio fondamentale secondo cui affinché l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva sia legittima occorre che tra il fatto oggetto della condanna e la privazione della libertà personale sussista un nesso causale. Una mera successione cronologica tra la prima e la seconda non è sufficiente (in ciò riferendosi all'articolo 5.1 lettera a della Convenzione), così come non basta il generico rischio di commissione di nuovo reato (articolo 5.1. lettera c). La Corte ha, quindi, sentenziato, nel caso sottoposto al suo esame, la violazione degli articoli 5.1. e 7.1. della Cedu, in

² Ordinamento penitenziario, articolo 41-*bis* comma 2-*quater*: «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria».

³ Rapporto tematico sul regime detentivo speciale ex articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, p.7.

⁴ Nel caso della sentenza *M. v. Germania* (19359/04) del 17 dicembre 2009, il ricorrente era stato condannato a cinque anni di detenzione con successiva applicazione della misura di sicurezza detentiva, che al momento della condanna aveva una durata massima di dieci anni. Successivamente era stato normativamente superato il limite di dieci anni, rendendo la misura di sicurezza di durata indeterminata. Per questo motivo, il ricorrente si era visto estendere la sua misura di sicurezza oltre i dieci anni, sulla base della valutazione della sua pericolosità. A seguito della sentenza di violazione degli articoli 5.1. e 7.1. della Convenzione europea per i diritti umani e di analoghe sentenze in altri casi (2011) il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina della custodia di sicurezza in misura illimitata.

quanto la durata della misura di sicurezza detentiva era stata indefinitamente prolungata durante il periodo di esecuzione della pena del ricorrente e tale estensione era stata a lui applicata al termine di tale esecuzione. In altre parole, la Corte ha riconosciuto l'illegittimità di applicare una misura di sicurezza in modo disconnesso dalla condanna e adottandola nel corso dell'esecuzione della sentenza.

Alla luce di tale sentenza della Corte Edu, il Garante nazionale esprime forte perplessità in merito ad alcuni casi verificati nel corso della visita all'Istituto di Tolmezzo. In particolare, quelli in cui la pericolosità qualificata pronunciata nel corso dell'esecuzione di una condanna in tale regime abbia avuto incidenza diretta sul prolungamento del regime stesso, senza tuttavia che né la misura né la sua modalità esecutiva inerissero al reato che aveva determinato la condanna e la sua speciale modalità esecutiva. Appare pertanto ovvio che l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva non può trovare giustificazione solo per la funzione preventiva a essa assegnata, qualora la sua esecuzione non si differenzi di fatto da quella della pena, come appunto in casi riscontrati nell'Istituto di Tolmezzo.

2. Il Garante nazionale, mentre auspica la piena coerenza dell'applicazione di misure di sicurezza detentive con la giurisprudenza della Corte europea per i diritti umani, raccomanda una seria rivalutazione da parte delle Autorità responsabili ai diversi livelli della possibilità di prevedere la loro esecuzione in regime speciale ex articolo 41-bis o.p., al termine di esecuzione della pena.

Nel corso della visita, inoltre, sono emerse alcune altre criticità:

a) Lo sviluppo in negativo della situazione all'interno dell'Istituto, con una Casa di lavoro che non è in grado di garantire né il lavoro, né una prospettiva di reinserimento.

Inizialmente, dopo il trasferimento delle persone internate dall'Istituto di L'Aquila, è stata data la possibilità di lavorare all'interno di una serra: una previsione limitata, piuttosto singolare all'interno di un circuito molto restrittivo rispetto alla possibilità di utilizzare attrezzi ben più elementari di quelli necessari per lavorare in una serra. Tuttavia una ipotesi che manteneva un legame con la denominazione della sezione, anche se non con la sua finalità di reinserimento per persone che hanno del tutto completato l'esecuzione della pena.

A seguito di un nubifragio che ha devastato la serra e per effetto della riduzione del capitolo delle mercedi (passato, secondo quanto scritto dalla Direttrice dell'Istituto, da 460.000 € a 318.000 €⁵), le attività lavorative si sono però notevolmente ridotte e hanno mutato fisionomia: le persone in esecuzione della misura di sicurezza di assegnazione alla "Casa lavoro" in realtà lavorano solo due ore al giorno a giorni alterni (tre persone) o due ore al giorno tutti i giorni (una persona), come addetti alla pulizia della sezione; le altre tre persone non lavorano.

Una situazione in cui la misura di sicurezza incentrata sul lavoro viene svolta di fatto senza attività lavorativa è inaccettabile e rende la condizione delle persone internate del tutto analoga a quella delle persone detenute in regime detentivo ex articolo 41-bis o.p.. Difficile capire quale sia la differenza tra le persone detenute e quelle in misura di sicurezza. La misura di sicurezza, quando ridotta a una mera questione nominativa, senza alcuna concreta offerta di attività o lavoro che sia volta al futuro reinserimento, finisce nel consistere in una anomala prosecuzione della

⁵ Lettera del 29.4.2019, Prot. n. 5552.

detenzione e che l'inattività non offre elementi che possano essere valutati al fine di stabilire se sia venuta meno la pericolosità sociale che ne sostiene il fondamento.

3. Il Garante nazionale, richiamando l'articolo 4 dei Principi fondamentali delle Regole penitenziarie europee⁶ secondo cui la mancanza di risorse non può giustificare condizioni detentive che violino i diritti delle persone ristrette, raccomanda che l'Amministrazione provveda immediatamente ad assegnare un'attività lavorativa reale alle persone internate in Casa lavoro, in una prospettiva di reinserimento.

Il Garante inoltre ha rilevato che due delle sette persone internate in Casa lavoro non possono lavorare una per motivi di salute⁷ e uno in quanto titolare di una pensione sociale⁸. Tale situazione paradossale va risolta con urgenza e il Garante chiede di essere tenuto aggiornato sugli sviluppi della vicenda.

4. Il Garante nazionale raccomanda che nell'assegnare le misure di sicurezza l'Amministrazione della giustizia si accerti sempre dell'applicabilità della stessa, affinché non possa accadere, per esempio, che persone inabili al lavoro siano assegnate alla misura della casa lavoro e nel caso ciò avvenga che si provveda al più presto a ristabilire condizioni praticabili e legittime.

Nel corso della stesura di questo Rapporto, è giunta una lettera della Direzione dell'Istituto che conferma le due situazioni. Riguardo alla persona internata, definita inidonea all'attività lavorativa intramuraria dal medico del lavoro, la Direzione comunica che la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha confermato «al momento e fino a quando perdurerà l'applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* o.p. l'assegnazione presso questa struttura» e precisa che, successivamente a un ricovero per problematiche di salute insorte, la Direzione ha richiesto una nuova visita del medico del lavoro circa l'idoneità a svolgere attività lavorativa. Relativamente alla persona titolare di una pensione sociale, la Direzione allega una nota del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che stabilisce che «non vi sono motivi ostativi, viste le motivazioni che hanno determinato il rifiuto dello svolgimento di attività lavorativa da parte dell'internato in oggetto indicato, affinché allo stesso vengano proposte soltanto ulteriori attività trattamentali»⁹.

Il Garante nazionale esprime forti perplessità rispetto a tale risposta che non affronta il problema dell'inapplicabilità della misura di sicurezza.

⁶ Regole penitenziarie europee R(2006)2, Principi fondamentali, articolo 4. «Le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse».

⁷ L. C. è stato riconosciuto inidoneo al lavoro per motivi psichiatrici, con certificato del Dirigente medico dr. C. M.

⁸ F. G. è titolare di pensione sociale, la cui corresponsione di un assegno non è compatibile con lo svolgimento di un'attività retribuita.

⁹ Lettera della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria alla Direzione della Casa circondariale di Tolmezzo del 1 luglio 2019, Cod. id. 0187963-2019.

b) L'impossibilità di fatto per le persone internate nella Casa lavoro di accedere alle licenze, come previsto invece dall'articolo 53 o.p.¹⁰. Nessuna delle persone internate, infatti, ha ottenuto una licenza, rafforzando in tal modo la sovrapposizione di fatto tra misura di sicurezza e regime detentivo speciale, che si traduce così in una falsificazione linguistica per cui le persone sono definite come internate, ma sostanzialmente restano nelle stesse condizioni di quando erano detenute, essendo sottoposte allo stesso regime e alle stesse regole, con l'esclusione da ogni beneficio penitenziario.

5. Il Garante raccomanda che venga individuata una modalità che, pur garantendo l'assoluta sicurezza e quell'interruzione di comunicazione e di rapporti con le organizzazioni criminali che è alla base delle misure restrittive previste dall'articolo 41-bis o.p., permetta di valutare individualmente la possibilità di accesso delle persone internate in tale regime a forme di licenza in linea con la previsione dell'articolo 53 o.p..

2. Detenuti in regime ex articolo 41-bis o.p.

Nel corso della visita alla sezione a regime detentivo speciale ex articolo 41-bis o.p., sono emerse alcune criticità rilevate anche in altri Istituti e in larga parte già evidenziate in occasione della precedente visita nel 2016:

2.1. L'ammissione ai passeggi

I detenuti che hanno presentato reclamo al fine di poter fruire di due ore trascorse 'effettivamente' all'aperto (fatta salva la limitazione a un'ora per motivi eccezionali) e che hanno visto il loro reclamo accolto dalla competente magistratura, godono di un trattamento differenziato rispetto ai detenuti che quel ricorso non hanno presentato e che subiscono un'interpretazione restrittiva della locuzione «all'aperto», desumibile dalla circolare del 2 ottobre 2017, volta a rendere omogenea l'applicazione del regime speciale nei diversi Istituti.

Il Garante nazionale ribadisce quanto già più volte affermato e cioè che la locuzione «all'aperto» non può essere ricondotta alla semplice apertura della cella, ma che vada intesa come «accesso all'aria aperta», fondando la propria posizione con quanto in altri parti dell'ordinamento penitenziario viene stabilito circa tale locuzione: il comma 1 dell'articolo 10 o.p. tal titolo «Permanenza all'aperto», fa infatti esplicito riferimento all'«aria aperta». Il Garante nazionale sottolinea inoltre che il Regolamento d'esecuzione dell'ordinamento penitenziario (Dpr 230/2000) prevede che la limitazione di tale accesso sia prevista solo in caso di «motivi eccezionali», con disposizione del provveditore regionale e del magistrato di sorveglianza.

Ricorda altresì che nei casi più recenti di emissione del decreto ministeriale individuale di applicazione del 41-bis o.p. è stato sostituito, peraltro successivamente all'emanazione della circolare, la formulazione del punto g), passando dal divieto di «permanenza all'aperto per periodi

¹⁰ Articolo 53 o.p. «Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità. Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale. Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente».

superiori a due ore giornaliere di cui una nelle sale di biblioteca, palestra, ecc. e in gruppi superiori a quattro persone», come era nel testo dei precedenti singoli decreti, alla nuova formulazione del divieto di «permanenza all'aperto per periodi superiori a due ore giornaliere e in gruppi superiori a quattro persone»¹¹: togliendo, quindi, dal conto il periodo trascorso nel luogo della socialità.

Sul tema è inoltre recentemente intervenuta la Prima sezione penale della Corte di Cassazione rigettando il ricorso contro la decisione del Tribunale di Sassari secondo cui «la 'permanenza all'aperto' non possa essere confusa con la fruizione della cd. socialità, attesa la differente funzione dei due istituti, diretti, il primo, alla tutela della salute e ad assicurare il benessere psicofisico e, il secondo, a garantire il soddisfacimento delle esigenze e degli interessi culturali, relazionali e di trattamento. Dunque, i due istituti non possono essere sovrapposti e l'ora di socialità non potrebbe essere considerata come una modalità di fruizione delle ore di permanenza all'aperto»¹².

6. Il Garante nazionale raccomanda che in tutte le sezioni di regime speciale ex articolo 41-bis o.p. siano garantite a ogni persona detenuta due ore di permanenza all'aria aperta, salvo i casi previsti dall'articolo 16 comma 3 del dpr 230/2000 per ciascuna persona detenuta nei confronti della quale tale eccezionale e temporalmente limitata riduzione debba essere adottata.

7. Il Garante nazionale raccomanda inoltre che l'eventuale riduzione non sia mai posta in contrapposizione con la possibilità di accedere alla prevista ora di socialità o di svolgimento di altra attività normativamente consentita.

2.2. La limitazione degli orari televisivi

Nel corso della visita, al Garante nazionale erano state sollevate diverse lamentele circa la lettera circolare del direttore della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap) del 2 maggio 2019, che estende a tutti gli Istituti penitenziari il rispetto tassativo di «una fascia di rispetto di 7 ore per notte, durante la quale vengano spenti i televisori, gli apparecchi radio e le luci»¹³.

Nel corso della stesura di questo Rapporto, tuttavia, tale criticità è stata superata dalla circolare del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 22 luglio 2019 che annulla la lettera circolare su citata e ripristina le disposizioni preesistenti, affidando la disciplina degli orari della vita intramuraria alle Direzioni tramite il Regolamento di Istituti e gli Ordini di servizio.

Il Garante nazionale è certo che, anche dopo l'estate, tale posizione rimarrà come decisione definitiva assunta dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

2.3. Schermatura della finestra della stanza dell'area riservata

Il Garante nazionale rileva che la finestra della stanza dell'area riservata della sezione ex articolo 41-bis o.p. non ha alcun affaccio sull'esterno che giustifichi la permanenza della schermatura (la

¹¹ *Inter alia*, Ministro della giustizia, decreto del 5 ottobre 2017.

¹² Corte suprema di cassazione, Prima sezione penale. Sentenza n. 17579 del 28.2.2019.

¹³ Lettera circolare "Tutela della quiete notturna negli Istituti penitenziari. Incentivazione a tenere salubri i ritmi sonno-veglia. Garanzia di un'inderogabile fascia oraria di rispetto di sette ore per notte". prot. n. 013971.U del 2 maggio 2019

cosiddetta “gelosia”) apposta a chiusura totale della vista. La documentazione del 2015 fatta pervenire dalla Direzione circa la «tipologia delle schermature da applicare alle camere detentive destinate ai detenuti in regime art. 41 bis»¹⁴ non specifica a quali finestre esse debbano essere applicate, tanto che alcune finestre di camere detentive dei detenuti della sezione speciale ex articolo 41-*bis* dell’Istituto che affacciano sulla montagna ne sono prive. Essa si limita a specificare la tipologia delle schermature da usare, laddove necessarie. Resta comunque inaccettabile l’applicazione di tali schermature a finestre che non affacciano su luoghi ove possa essere comprensibile – quantunque non pienamente giustificabile – una limitazione della possibilità di vista sull’esterno, al fine di impedire una potenziale comunicazione con altri. Tali schermature hanno, infatti, effetti negativi sull’equilibrio psico-fisico della persona ristretta e non dovrebbero mai essere poste alla finestra di una camera di pernottamento dove la persona trascorre la larga maggioranza della giornata; nel caso di necessità, gli ambienti con finestre ‘schermate’ dovrebbero essere utilizzati per funzioni diverse dal riposo e pernottamento.

8. Il Garante nazionale raccomanda di rimuovere le schermature delle finestre, che appaiono inutilmente vessatorie non affacciando su alcun luogo esterno abitato, in linea con l’articolo 6 del Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento penitenziario (d.p.r.230/2000) che stabilisce che «le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell’edificio, che consentano comunque un adeguato passaggio di aria e luce».

3. Il caso S.H.

Poco dopo l’arrivo del Garante nazionale in Istituto, intorno alle ore 9.30 del 21 maggio, una parte della delegazione, guidata dai due membri del Collegio, cominciava la visita all’interno delle aree detentive, a partire dalla sezione di isolamento. In tale sezione, secondo alcune informazioni in possesso del Garante nazionale, due giorni prima della visita (esattamente nella sera del 19 maggio) era avvenuto un prolungato uso di idranti nei confronti di una persona detenuta, chiusa nella sua piccola stanza d’isolamento, quale impropria forma di ‘contenimento’ del suo supposto stato di agitazione e di ‘prevenzione’ di suoi possibili gesti auto-lesivi o etero-lesivi. Tale impiego non era motivato da alcuna necessità di spegnere incendi in atto o incipienti e, quindi, del tutto al di fuori della previsione di norme e regolamento.

Giunti nella sezione, i componenti di questa sotto-delegazione hanno notato che le quattro cassette degli idranti del reparto erano vuote. Alla richiesta di spiegazioni, gli operatori hanno dichiarato che erano stati tolti per effettuare una manutenzione ordinaria, di cui, peraltro, non veniva rinvenuta alcuna annotazione sui registri della sezione. Tale informazione è risultata essere falsa. Il Garante nazionale sottolinea che fornire false informazioni all’Autorità garante costituisce un comportamento sanzionabile, poiché palesemente inadempiente degli obblighi derivanti dalla legge nazionale (d.l. 146/2013 convertito in l. 10/1024) e dal Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ratificato dall’Italia con l. 195/2012. Pertanto:

¹⁴ Lettera del 17.9.2015 Prot. GDAP 0309866 della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi.

9. Il Garante nazionale raccomanda al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di inviare un chiaro messaggio all'Istituto di Tolmezzo che chiarisca che il fornire informazioni lacunose o false all'Autorità garante nazionale è comportamento inaccettabile e sanzionabile. Confida che tale situazione non si debba in futuro riscontrare in questo o in altri Istituti del territorio nazionale.

La sotto-delegazione, quindi, è entrata nella sezione per parlare con le tre persone detenute che vi erano collocate, una nel lato B e due nel lato A. Nel lato A ha notato che il pavimento del corridoio e di alcune stanze vuote era bagnato, con pozze di acqua. La prima persona incontrata, D.T., allocata nella stanza 1A, ha raccontato che domenica 19, attorno alle ore 20.00, un gruppo di agenti della Polizia penitenziaria, muniti di casco e scudi, era entrato in sezione con l'idrante e si era diretto verso la stanza 6A dove si trovava S.H.. Gli agenti avevano attivato l'idrante con il getto d'acqua all'interno della stanza, attraverso lo spioncino della porta blindata. L'operazione, secondo quanto riferito, era andata avanti per circa un'ora. L'acqua aveva invaso anche il corridoio della sezione, fino a entrare anche nella sua stanza, posta all'altra estremità del corridoio stesso.

La sotto-delegazione ha successivamente incontrato il signor S.H. nella sua stanza (numero 6A). La stanza aveva il pavimento bagnato, così come ogni altra suppellettile; il materasso era appoggiato al muro e carico di acqua, ugualmente il cuscino. I suoi vestiti, le scarpe, i libri e tutti gli oggetti erano impregnati di acqua.

S.H. ha riferito che domenica 19, dopo aver chiesto a un agente di passare alla persona detenuta nella stanza 1A una bottiglia contenente del caffè, da lui preparato, aveva reagito al rifiuto facendo rotolare la bottiglia in direzione di tale stanza per provvedere da solo a tale passaggio. Aveva poi iniziato una manifestazione di protesta sbattendo ripetutamente lo sportello della finestrina della porta blindata, fino ad allentarne le viti e a staccarlo, per poi continuare a sbatterlo contro il cancello. Verso le 20.00 erano arrivati alcuni poliziotti penitenziari con casco e scudi e con la manica dell'idrante antincendio srotolata. Con la bocchetta inserita nello spioncino della sua stanza avevano iniziato a lanciare getti di acqua all'interno verso ogni angol. Egli ha riferito di aver tentato di ripararsi lungo una parete, ma inutilmente. L'operazione era stata ripetuta più volte ed era durata circa un'ora. Fuori della porta blindata della stanza, inoltre, secondo quanto il signor S.H. ha dichiarato alla sotto-delegazione, gli agenti avevano messo una coperta in modo da rallentare fortemente la fuoriuscita dell'acqua nel corridoio. Ha inoltre riferito che l'azione era terminata quando aveva consegnato, attraverso la finestrina lo sportello che aveva precedentemente rotto, il fornello, la bomboletta del gas e lo specchio. Ma, a quel punto, il livello dell'acqua aveva raggiunto diversi centimetri ed egli era stato lasciato in queste condizioni per tutta la notte, data la quasi impossibilità dell'acqua di fuoriuscire perché bloccata dalla coperta ormai zuppa posta dagli agenti a fermare il deflusso.

Va evidenziato che il signor S.H. occupava la stessa stanza detentiva ancora il giorno della visita ed è stato semplice verificare gli evidenti segni dell'acqua sul muro e sugli oggetti, oltre alle condizioni del letto, degli effetti personali e dei libri già descritte. Secondo quanto riferito, l'idrante srotolato è rimasto nel corridoio fino alla mattina di martedì quando, poco prima dell'arrivo della delegazione in visita è stato tolto e sono state fatte le pulizie.

La direttrice dell'Istituto, a specifica domanda circa l'uso di idranti nella sezione di isolamento, aveva confermato l'episodio, precisando di non aver ancora avuto il tempo di verificare tutte le circostanze

che avevano connotato l'episodio e riportando presuntivamente tale improprio impiego a necessità di natura preventiva.

Dall'analisi dei registri della sezione è emerso che domenica 19 maggio alle ore 20.25 hanno fatto ingresso in sezione l'ispettore P. insieme agli assistenti R., D.A. e P. che ne sono usciti alle ore 22.10. Inoltre, si è potuto verificare che gli operatori della Mof (Manutenzione ordinaria dei fabbricati) erano effettivamente entrati il giorno 21 alle ore 8.57, guidati dall'ispettore C., verosimilmente per effettuare le pulizie e rimuovere l'idrante.

Uscendo dalla sezione, la delegazione si è recata nella biblioteca dove ha osservato che sui termosifoni erano appoggiati alcuni libri aperti. Si trattava – secondo quanto dichiarato dall'agente addetto alla biblioteca – di testi del Corano e di altri libri in arabo provenienti dalla stanza di S.H e di proprietà dell'Istituto, da lui presi in lettura: erano stati messi ad asciugare nel tentativo di salvarli dall'acqua che li aveva impregnati. La delegazione ha rilevato che altri libri – quelli personali di S.H – erano stati invece lasciati, impregnati d'acqua, nella stanza in cui egli continuava a essere collocato.

Lo stupore per l'impiego di uno strumento – il getto d'acqua prolungato, intenzionale e direzionato, non motivato da esigenze di carattere estintive di principio d'incendio e utilizzato a fini contenitivi – ha indotto la delegazione ad approfondire le circostanze dell'evento, chiedendo alla direttrice di visionare insieme i video delle telecamere di sicurezza della sezione isolamento lato A. Superate alcune difficoltà a reperire le chiavi di accesso, la delegazione li ha visionati, verificando la veridicità di quanto precedentemente riferito da S.H. i e da D.T.. Tali immagini sono state poi consegnate in copia al Garante. In particolare, nel video si può vedere:

- il signor S.H. che sbatte a più riprese lo sportello della finestrella della porta blindata, riuscendo poi a staccarlo dal suo alloggiamento e iniziando a sbatterlo contro il cancello;
- l'ingresso in sezione, alle ore 20.17 di cinque agenti, alcuni dei quali con caschi e scudi, che portano l'idrante con la manichetta srotolata e iniziano a lanciare acqua dentro alla stanza di S.H. fino alle 20.19;
- dopo una breve interruzione, l'operazione riprende con prolungati e ripetuti gettiti d'acqua in tutte le direzioni, attraverso la finestrella e attraverso lo spioncino del gabinetto annesso alla stanza: dalle 20.21 alle 20.27, dalle 20.30 alle 20.37, dalle 20.51 alle 20.55, dalle 21.38 alle 21.42 per un totale di 23 minuti durante i quali la stanza di S.H. è stata oggetto di lancio di acqua in ogni direzione;
- alle ore 20.32 viene collocata una coperta a chiudere lo spazio al di sotto della porta blindata, così bloccando di fatto il deflusso dell'acqua;
- alle ore 21.43 il signor S.H. consegna, attraverso la finestrella, lo sportello precedentemente divelto, il fornello e la relativa bombola e lo specchio.
- alle ore 00.38 l'agente di turno gli passa dallo spioncino della porta blindata una coperta e una maglietta asciutti;
- alle ore 8.00 gli viene lasciata una bottiglia di latte appoggiata sullo spioncino della porta blindata;
- alle ore 9.50 arrivano i lavoranti della Mof (un ispettore e due lavoranti) che, solo a questo punto, tolgono la coperta che blocca il deflusso dell'acqua dalla cella; fino alle 10.03 lavorano al ripristino delle chiusure della porta blindata e del cancello, quindi tornano alle 10.09 per riprendere i lavori durante i quali S.H. rimane sempre nella sua stanza, anche quando viene usato il frollino.

- alle 10.23 si interrompe la registrazione delle immagini.

Il video ha confermato come l'acqua sia stata spruzzata non mirando a una particolare situazione di rischio (un inizio di incendio, per esempio), ma in maniera da colpire tutto ciò che era presente nella stanza, compresi i libri sacri. Ciò appare ancora più grave alla luce del fatto, confermato dalla direttrice e dal comandante dell'Istituto, che in precedenza il signor S.H. era stato oggetto di comportamenti contrari al rispetto della religione da parte di un agente, con l'inserimento all'interno di un libro arabo, scambiato per il Corano, di alcune fette di mortadella.

Va rilevato inoltre, il fatto che il signor S.H. è stato lasciato per tutta la notte del 19 in una stanza piena di acqua (il cui reflusso, come già riportato, era fortemente rallentato dalla presenza di una coperta davanti alla porta) e che tutto il giorno seguente è rimasto con gli arredi (materasso, coperta e cuscino compresi), con gli oggetti e i vestiti impregnati di acqua (una maglietta e una coperta asciutti gli sono stati consegnati solo dopo mezzanotte dall'agente).

Solo su richiesta del Garante nazionale è stata attivato il trasferimento di S.H. in altra stanza, a circa 36 ore dai fatti.

Il complessivo comportamento degli operatori penitenziari coinvolti nell'episodio, nonché quello delle Autorità preposte alla gestione e alla direzione dell'Istituto, formalmente responsabili della detenzione – che deve essere sempre in linea con inderogabili principi costituzionalmente sanciti – sono apparsi al Garante nazionale particolarmente gravi. Tale comportamento rischia di configurarsi come «trattamento inumano e degradante», secondo il significato che a tale locuzione assegna la giurisprudenza della Corte Edu nel suo sanzionare le violazioni dell'inderogabile articolo 3 della Cedu che vieta, appunto, un trattamento di questo tipo.

Il Garante nazionale non può non rilevare, con profondo disappunto, che, a seguito della ricostruzione dei fatti da parte di un organo di stampa, la direttrice ha rivelato in una lettera aperta a una testata giornalistica e, di conseguenza, a un pubblico illimitato, il nome della persona detenuta interessata ai fatti, con corredo di particolari sui reati per cui è in carcere e sul regime detentivo a cui è sottoposta. Si tratta – come il Garante ha scritto al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – di prodezze che, per un verso, integrano la violazione del diritto alla riservatezza che le persone private della libertà non perdono a ragione dello stato di detenzione e, per altro verso, possono anche minare ragioni di sicurezza o di indagine connesse alla tipologia di reati attribuiti a S.H..

Inoltre, sempre nella stessa lettera, la direttrice ha dichiarato che l'uso degli idranti è un «mezzo ordinario» di contenimento nell'Istituto di Tolmezzo e, ancor più, che nel caso specifico, vi sarebbe stato fatto ricorso «ottenute le necessarie autorizzazioni».

10. Il Garante nazionale raccomanda alle Autorità responsabili, a livello centrale e locale, di inviare con sollecitudine specifici ed esaustivi chiarimenti in ordine a:

- **quali Autorità all'interno degli Istituti e in particolare della Casa circondariale di Tolmezzo sono legittimate a rendere autorizzazione all'uso di idranti a scopo di contenimento;**
- **quale Autorità abbia effettivamente rilasciato la «necessaria autorizzazione» nel caso di specie;**
- **da quale annotazione nei registri dell'Istituto risulti detta autorizzazione;**

- **se esistono norme regolamentari o ordini di servizio che prevedano il ricorso agli idranti per azioni di contenimento e nel caso si chiede di renderne documentazione.**

Infine, nonostante la direttrice abbia visionato il video del sistema di sorveglianza insieme alla delegazione del Garante nazionale, ne ha fornito, nella sua dichiarazione giornalistica, una rappresentazione diversa e riduttiva (nei tempi, nelle modalità dell'azione, compresa l'apposizione di una coperta a chiusura della porta per ridurre al minimo il defluire dell'acqua dall'interno, negli effetti di tutta l'azione), rispetto a quanto constatato da tutti i presenti.

Ha omesso, per altro verso, di rendere pubblica informazione del fatto che la mattina di martedì 21 maggio, a quasi due giorni di distanza dall'accaduto, la stanza di S.H. aveva ancora il pavimento bagnato, con visibili pozze d'acqua negli angoli e nel bagno, che era ancora bagnata ogni altra suppellettile, che il materasso era appoggiato al muro e carico di acqua, come il cuscino, che i suoi vestiti, le scarpe, i libri e tutti gli oggetti erano impregnati di acqua. Tutti elementi, questi, di cui la delegazione in visita ha preso direttamente atto e ha portato innanzitutto alla conoscenza della stesa direttrice.

Inoltre, il Garante non può non rilevare come il tenore giustificatorio della ricostruzione pubblica dei fatti appaia in contraddizione con l'iniziativa giudiziaria che la direttrice ha dichiarato aver assunto, oltretutto nei confronti del personale che, come lei stessa afferma, è stato autorizzato a mettere in atto tali comportamenti.

Tutte le circostanze rappresentate indirizzano, a parere di questa Autorità di garanzia, verso la necessità di una verifica che faccia chiarezza su quanto accaduto nel corso della detenzione del signor S.H. nella Casa circondariale di Tolmezzo. Per tale motivo, quanto riscontrato insieme a una copia delle immagini delle telecamere di sicurezza sono state oggetto di un esposto alla Procura di Udine ai fini della valutazione dell'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Tuttavia, al di là di eventuali indagini di natura giudiziaria, il Garante ritiene necessario che l'Amministrazione penitenziaria avvii una indagine interna per fare chiarezza su quanto accaduto, su eventuali responsabilità, a ogni livello. La violenza si fonda su una cultura diffusa che va combattuta con ogni mezzo, anche attraverso segnali inequivocabili che comportamenti in tale senso non sono accettabili e comportano conseguenze sul piano disciplinare.

11. Il Garante chiede di essere informato in merito alle indagini amministrative interne avviate e al loro sviluppo.

Nel presentare questo Rapporto, il Garante nazionale ricorda che ogni visita rappresenta intrinsecamente un elemento di collaborazione con le Istituzioni e ringrazia, come sempre, l'Amministrazione penitenziaria e gli operatori per la collaborazione. Il Rapporto rimarrà riservato per venti giorni per dare tempo all'Amministrazione di rispondere, quindi verrà pubblicato, senza alcuna indicazione di nomi, sul sito del Garante nazionale.

Henri Palus